

*Competenza del tribunale ordinario sui provvedimenti di revoca o modifica delle statuizioni emesse ex artt. 330, 333 c.c., alla luce della legge 219 del 2012*

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 3 maggio 2013 (Pres. Servetti, est. Buffone)

**PROVVEDIMENTO LIMITATIVO DELLA POTESTÀ GENITORIALE EMESSO DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI – ART. 333 C.C. – RICHIESTA DI MODIFICA O REVOCA – COMPETENZA – TRIBUNALE PER I MINORENNI – SUSSISTE – TRIBUNALE ORDINARIO – ESCLUSIONE – LEGGE 219/2012** (art. 333 c.c.; legge 184/1983; legge 219/2012)

La modifica del provvedimento urgente di collocamento in Comunità del minore, proposta dalla madre per il ripristino della piena potestà genitoriale, non instaura una controversia ex art. 317-bis c.c. in quanto non riguarda il rapporto tra padre e madre in ordine all'esercizio della genitorialità ma la persistenza o meno delle condizioni che giustificano l'affievolimento della responsabilità genitoriale. Ne consegue che non sussiste la competenza del giudice ordinario. La legge 10 dicembre 2012 n. 219, riscrivendo l'art. 38 disp. att. c.c., ha attribuito al Tribunale ordinario la competenza a pronunciare i provvedimenti limitativi della potestà genitoriale (art. 333 cod. civ.) esclusivamente nel caso in cui sia pendente, «tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile»: in altri termini, l'azione ex art. 333 c.c. proposta in via autonoma non rientra nella competenza del Tribunale ordinario che nemmeno è competente per la declaratoria di cui all'art. 330 c.c., ipotizzabile sempre soltanto nel caso in cui penda un procedimento di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c.c (v. art. 38, comma I, disp. att. c.c.). Il presupposto per la *potestas decidendi* del Tribunale Ordinario è, dunque, la concentrazione processuale delle domande. La competenza del Tribunale per i Minorenni si estende anche al provvedimento di modifica o revoca delle limitazioni genitoriali, trovando la sua disciplina normativa in seno all'art. 333 comma II c.c., come richiamato anche in parte qua dall'art. 38 disp. att. c.c.

**IN FATTO**

La minore ... è nata in Milano in data 2...2011 ed è stata, allo stato, riconosciuta dalla sola madre ..., nata a ... (Cina) in data ... 1992. Il Tribunale per i Minorenni di Milano, con decreto urgente del 29 luglio 2011, ha limitato la potestà genitoriale della madre, ex artt. 333, 336 c.c., affidando la figlia al Comune di Milano e collocandola in idonea struttura comunitaria (art. 3, comma III, Legge 4 maggio 1983, n. 184). Con il ricorso introduttivo del procedimento, la madre chiede che la minore le venga affidata in via esclusiva, a modifica del decreto del 29.7.2011.

**IN DIRITTO**

Il ricorso è manifestamente inammissibile.

L'istituto dell'affidamento del minore privo di idoneo ambiente familiare è regolato dalla legge 4 maggio 1983 n. 184 (come riscritta dalla legge 28 marzo 2001 n. 149) e consiste nel

provvisorio allontanamento del minore dalla sua famiglia d'origine per essere affidato in cura a terzi, in genere legati allo stesso da rapporti di parentela, oppure per essere collocato d'urgenza in idonea struttura protettiva. L'istituto è applicato dal giudice minorile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 333 e ss c.c. e corrisponde, infatti, ad una limitazione della potestà genitoriale. Orbene, la modifica del provvedimento urgente di collocamento in Comunità non instaura una controversia ex art. 317-bis c.c. in quanto non riguarda il rapporto tra padre e madre in ordine all'esercizio della genitorialità ma la persistenza o meno delle condizioni che hanno giustificato l'affievolimento della responsabilità genitoriale. Ne consegue che non sussiste la competenza del giudice ordinario. La legge 10 dicembre 2012 n. 219, riscrivendo l'art. 38 disp. att. c.c., ha attribuito al Tribunale ordinario la competenza a pronunciare i provvedimenti limitativi della potestà genitoriale (art. 333 cod. civ.) esclusivamente nel caso in cui sia pendente, «tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile»: in altri termini, l'azione ex art. 333 c.c. proposta in via autonoma non rientra nella competenza del Tribunale ordinario che nemmeno è competente per la declaratoria di cui all'art. 330 c.c., ipotizzabile sempre soltanto nel caso in cui penda un procedimento di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c.c (v. art. 38, comma I, disp. att. c.c.). Il presupposto per la *potestas decidendi* del Tribunale Ordinario è, dunque, la concentrazione processuale delle domande. La competenza del Tribunale per i Minorenni si estende anche al provvedimento di modifica o revoca delle limitazioni genitoriali, trovando la sua disciplina normativa in seno all'art. 333 comma II c.c., come richiamato anche in parte qua dall'art. 38 disp. att. c.c.

La manifesta inammissibilità del ricorso impone la declaratoria di falcidia in rito de plano. Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, infatti, «dove emerga, in ragione di un quadro normativo consolidato, che il ricorso introduttivo del giudizio è inammissibile è superflua la previa instaurazione del contraddittorio con controparte, atteso che non potrebbe per tale via neppure in ipotesi giungersi al superamento delle considerazioni in rito. E' conseguentemente ammissibile la chiusura del procedimento in rito, de plano» (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 - 3 aprile 2013, Pres. est., G. Servetti).

### **PER QUESTI MOTIVI**

*Visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 737 c.p.c., 4 legge 183/1984,*

**DICHIARA** l'inammissibilità del ricorso.

**MANDA** alla cancelleria perché si comunichi e per i provvedimenti di competenza

**Milano, li 3 maggio 2013**

**Il giudice est.**  
*dr. Giuseppe Buffone*

**Il Presidente**  
*dr.ssa Gloria Servetti*